



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 55	di data 25/05/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I CORPI DEI VIGILI DEI FUOCO VOLONTARI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 29.973,57.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Comune di Trento provvede, fra l'altro, all'approvazione del Regolamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, dei Bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari operanti sul territorio comunale e delle rispettive dotazioni organiche; altresì concede agli stessi contributi ordinari e straordinari a parziale copertura di spese gestionali e di manutenzione dei Corpi medesimi, nonché a copertura dell'acquisto e della manutenzione di mezzi e attrezzature d'intervento e all'acquisto di dotazioni per la prevenzione degli infortuni;

richiamato l'art. 8, comma 4, della L.P. 01.07.2011 n. 9 e s.m. (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) il quale prevede che i comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi. I comuni e le comunità assicurano inoltre la disponibilità degli edifici, delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi idonei all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei corpi volontari e delle unioni, utilizzando anche i finanziamenti della Provincia;

atteso che a partire dal 2012 la Federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari e l'Amministrazione comunale, concordarono l'opportunità dell'acquisto dei DPI in forma cumulativa per tutti i Corpi richiedenti, allo scopo di ottenere una razionalizzazione delle procedure e risparmi di spesa rispetto a singoli acquisti effettuati da parte di ciascun Comandante;

evidenziato che la Giunta provinciale con deliberazione 23.08.2013 n. 1716, modificata con delibere 20.10.2014 n. 1786, 07.10.2016 n. 1756 e da ultimo con delibera 30.08.2019 n. 1263, ai sensi dell'art. 16 della L.p. 22.08.1988 n. 26 ed in coerenza con la normativa nazionale sulla sicurezza ha approvato i "Criteri e modalità per la predisposizione e l'attuazione del piano pluriennale per la concessione di contributi ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali e alla Federazione provinciale per l'acquisto di dotazioni di servizio", definendo nell'allegato A1 le specifiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale per i vigili del fuoco dei Corpi volontari, caratteristiche che sono diverse da quelle adottate per i vigili del fuoco dei Corpi permanenti della provincia;

pagina 1/8

atteso che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 8 della L.p. 9/2011, sono stati raccolti dal Servizio, per il tramite del delegato della Federazione Provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari, previa verifica con i Comandanti dei corpi del distretto di Trento, i fabbisogni di DPI per gli allievi;

atteso che il Servizio Gestione strade e parchi ha quindi elaborato una perizia di spesa, datata 04.05.2022, che espone una spesa di euro 29.973,57 (oneri compresi), come di seguito suddivisa:

n.	tipologia	Prezzo unitario in euro	Totale in euro
11	Giacca d'intervento	429,00	4.719,00
11	Sovrapantalone da intervento	325,00	3.575,00
11	Completo tecnico	345,00	3.795,00
11	Guanti antincendio	55,00	605,00
11	Calzature di sicurezza	165,00	1.815,00
11	Cintura di posizionamento anti caduta e di sicurezza	25,00	275,00
11	Cintura ignifuga	38,50	423,50
11	Cappuccio sottocasco	95,00	1.045,00
11	Contenitore kit di emergenza	200,00	2.200,00
11	Casco per interventi boschivi	370,00	4.070,00
11	Casco per interventi civili	186,00	2.046,00
	Sommano		24.568,50
	Iva al 22%		5.405,07
	Totale perizia		29.973,57

precisato che gli importi unitari per ogni tipologia di DPI sono stati definiti in base a valutazioni di mercato e al dato storico di acquisti della medesima tipologia;

precisato inoltre che gli acquisti in oggetto vengono effettuati al fine di:

- garantire ai vigili del fuoco dei Corpi volontari di avere a disposizione dispositivi di protezione individuale consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività;
- garantire uniformità rispetto alla dotazione in possesso;
- eseguire una corretta pianificazione della spesa;
- fornire il miglior supporto possibile nelle attività in capo all'Amministrazione relative a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L.p. 01.07.2011 n. 9 come sopra richiamato;

atteso che il presente provvedimento riguarda acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00 pertanto non previsti nella Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi allegata al vigente Piano esecutivo di gestione;

ritenuto di evidenziare che per l'acquisto dei DPI non è stato richiesto contributo alla Cassa provinciale antincendi, ma vengono utilizzate le risorse disponibili sul bilancio comunale, in quanto i presenti DPI, riguardano la prima dotazione per i nuovi vigili iscritti a ruolo. Rientra infatti nei piani pluriennali di finanziamento provinciale per il tramite della Cassa provinciale antincendi unicamente la sostituzione di materiale già in dotazione obsoleto o danneggiato;

ritenuto con il presente provvedimento di approvare perizia di spesa sopraindicati, provvedere al finanziamento della spesa e definire le modalità di affidamento delle forniture;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e

servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;

- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;
- le indicazioni operative rese sull'argomento dalla Direzione generale e dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture comunali;

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni" e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

atteso che è presente su MEPAT il bando "Vestiaro, equipaggiamento tecnico e DPI", che si ritiene adeguato alle caratteristiche richieste per le forniture oggetto di acquisto;

visto in particolare l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021 n. 77, convertito con legge 108/2021;

ritenuto, in ragione del settore di mercato specifico, in cui esiste una pluralità di soggetti, di procedere all'affidamento delle forniture in oggetto mediante confronto concorrenziale tramite gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 5 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m. da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, individuando gli operatori economici da invitare alla procedura di gara tra le imprese iscritte a Mepat nel bando "Vestiaro, equipaggiamento tecnico e DPI", che forniscano dispositivi di protezione realizzati in conformità alla vigente normativa di settore ed alle specifiche tecniche individuate da ultimo nell'allegato A1 della citata deliberazione provinciale 30.08.2019 n. 1263;

richiamato l'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., recante "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea" che dispone: per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica;

ritenuto di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come consentito ai sensi del sopra citato art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., al fine di valutare oltreché la convenienza economica, anche gli aspetti qualitativi della fornitura, mediante comparazione di una serie di caratteristiche, per assicurare

l'acquisto dei migliori prodotti sotto il profilo delle caratteristiche tecniche; risulta così possibile attribuire un peso sia al prezzo che agli aspetti tecnico-qualitativi delle forniture offerte da ogni singola impresa garantendo all'Amministrazione la fornitura di prodotti qualitativamente e tecnologicamente meglio rispondenti alle proprie esigenze a fronte di un maggior rapporto prezzo-qualità, valorizzando le caratteristiche tecnico funzionali dei prodotti acquistati. Tale sistema, pur garantendo contenimento della spesa, permette di valorizzare l'acquisto di attrezzature aventi caratteristiche tecniche e funzionali migliorative;

visto l'elaborato "Determinazione punteggi", nel quale sono illustrati nel dettaglio gli elementi costituenti l'offerta tecnica, suddivisi nelle caratteristiche tecniche e funzionali delle forniture oggetto di valutazione e con i relativi punteggi attribuiti;

ritenuto di articolare il peso dell'offerta tecnico economica come di seguito:

- prezzo: punti 30/100;
- caratteristiche tecniche: punti 70/100;

Il punteggio ripartito come sopra permette all'Amministrazione di acquistare prodotti aventi elevata qualità costruttiva e prestazionale in relazione all'utilizzo proposto, nonché convenienti in termini di rapporto qualità/prezzo. La scelta delle caratteristiche alle quali attribuire un punteggio è finalizzata all'acquisto di prodotti di elevata qualità e sicurezza e che siano il più completi e prestanti possibili. Sono stati attribuiti i punteggi solo a caratteristiche valutabili oggettivamente, presenti inequivocabilmente e rilevabili nelle schede tecniche dei prodotti predisposte per ognuno dei capi oggetto dell'offerta;

rilevato che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., in quanto per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa vengono adottati esclusivamente criteri matematici, non sarà nominata la commissione tecnica;

dato atto che è prevista la riparametrazione del punteggio tecnico, con l'obiettivo di individuare una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia della qualità della fornitura offerta pur nella ricerca del contenimento della spesa: la riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando il massimo peso complessivo previsto all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore con l'applicazione della formula matematica sopra indicata viene attribuito il massimo peso previsto; la scelta di questa metodologia garantisce che, in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate, sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia della qualità della fornitura erogata;

visto il "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di DPI per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento anno 2022", datato maggio 2022, che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare i rapporti negoziali intercorrenti fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni tecniche minime inderogabili, sia in sede di gara che nell'esecuzione del contratto, tali da garantire comunque un buon livello qualitativo dei beni oggetto della fornitura per assicurare in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione;

rilevato altresì che il sopra citato Capitolato prevede:

- il termine per la fornitura pari a 80 giorni naturali e consecutivi;
- una penale per ogni giorno di ritardo sul tempo di consegna pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al superamento di tale limite si applica quanto previsto dall'art. 8 del citato capitolato (risoluzione del contratto);
- il pagamento in un'unica soluzione a seguito di positiva verifica della regolarità contributiva e dell'avvenuta consegna di tutto il materiale richiesto, nei termini previsti dal Capitolato;
- l'assenza di opzioni per eventuali ulteriori forniture;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente

essere eseguita dall'aggiudicatario, (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

ritenuto di vietare il subappalto per valutazioni di carattere tecnico, in ragione delle caratteristiche particolari delle forniture previste, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, in coerenza con le "linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della L.p. 2/2016 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21.02.2020;

preso atto che lo scrivente Servizio Gestione strade e parchi per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento delle forniture previste dalla presente perizia prevede inoltre l'inserimento delle seguenti clausole:

- consentire l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea dalla Commissione di gara al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- riservare alla Commissione la facoltà di non aggiudicare la fornitura in gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- in relazione ai punteggi:
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
 - nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

dato atto inoltre che l'affidamento delle forniture come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area tecnica e del territorio (ora Servizio Appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

ritenuto che la modalità di affidamento e il criterio di aggiudicazione individuati per la presente fornitura, consentono di garantire un adeguato bilanciamento tra la garanzia di tutela della concorrenza, nel rispetto delle norme in materia, e i principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa. La trattativa privata costituisce una procedura con un ridotto numero di vincoli operativi, con uno svolgimento in tempistiche contenute e tramite un confronto tra un numero contenuto di operatori economici; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elementi quantitativi e tabellari, garantisce un'adeguata valutazione, seppur con modalità semplificate dell'elemento qualitativo dell'offerta;

atteso che, come specificato nella propria nota 06.05.2022 prot. n. 126443, per l'acquisto di DPI oggetto della presente affidamento viene osservato quanto disposto dal DM 17.05.2018 recante "Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle" e dal DM "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili";

precisato che per quanto attiene la verifica del rispetto dei suddetti criteri ambientali minimi si procederà come indicato all'art. 15 "Documentazione" del "Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di DPI per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento anno 2022"

rilevato che trattandosi di mera fornitura non è necessario quantificare gli oneri della sicurezza né redigere il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81;

atteso che i DPI acquistati saranno consegnati dallo Scrivente ai rispettivi Corpi dei vigili del fuoco volontari tramite verbale di consegna a firma dei rispettivi responsabili (Dirigente

dello scrivente Servizio e competenti Comandanti dei vigili del fuoco volontari);

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza nella documentazione redatta di elementi tali da identificare un prodotto specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 206228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 06.05.2022 prot. 126443;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa “Acquisto DPI per i corpi dei Vigili del fuoco volontari del Comune di Trento” elaborata dal Servizio Gestione strade e parchi, datata 4 maggio 2022,

pagina 6/8

- che espone una spesa di euro 29.973,57 (iva 22% compresa);
2. di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto mediante confronto concorrenziale utilizzando gli strumenti del mercato elettronico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della L.p. 23/1990 e s.m., prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 16 della L.p. 2/2016 e ss. mm. e dall'art. 3, comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m.;
 3. di approvare gli elaborati di seguito indicati che costituiscono, unitamente al presente provvedimento, il progetto di fornitura dei DPI in oggetto:
 - Capitolato speciale d'appalto norme amministrative e tecniche relativo alla fornitura di DPI per i Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Trento anno 2022, datato maggio 2022;
 - Determinazione punteggi;
 4. di dare atto che ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 comma 5 bis della L.p. 2/2020 e s.m., non sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica;
 5. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto tramite scambio di corrispondenza, dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 6. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
 8. di dare atto che i DPI acquistati saranno consegnati dallo Scrivente ai rispettivi Corpi dei vigili del fuoco volontari tramite verbale di consegna a firma dei rispettivi responsabili (Dirigente dello Scrivente Servizio e competenti Comandanti dei vigili del fuoco volontari);
 9. di prenotare la somma di euro 29.973,57 (iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del PEG 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 10. di vietare, relativamente all'affidamento delle forniture in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
 11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il codice CUP D69J22000280004;
 12. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Trento, addì 25/05/22

pagina 8/8

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 55

di data 25/05/22

Oggetto: L.P. 19.07.1990 N. 23 L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER I CORPI DEI VIGILI DEI FUOCO VOLONTARI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. EURO 29.973,57.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2022	11012.02.07307	U.2.02.01.05.999	2702		623322	29.973,57	50000"MEZZI PROPRI	105551 (9493170)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30 maggio 2022